




CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini

Allegato n.....
Deliberazione n. 235
Riunione del 25 LUG. 2023

AGGIORNATO AL 25/7/2023
DELIBERA N. 235



FEDERAZIONE
ITALIANA
PESISTICA



FEDERAZIONE
ITALIANA
PESISTICA



Ministero Sportivo
Direzionale Nazionale del
Comitato Nazionale Olimpico



STATUTO FEDERALE



FEDERAZIONE ITALIANA PESISTICA

Art. 1 - Costituzione e scopi

1. La Federazione Italiana Pesistica (F.I.P.E.) è associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta e federata al Comitato Olimpico Nazionale Italiano e come Disciplina Sportiva Paralimpica dal Comitato Italiano Paralimpico, fondata il 18 maggio del 1902; è formata da tutte le Società, le Associazioni Sportive ed i Gruppi Sportivi Militari e di Stato, costituite ai sensi della normativa vigente che, senza scopo di lucro, praticano in Italia la Pesistica Olimpica, Paralimpica e le discipline della Cultura Fisica che prevedono l'utilizzo di sovraccarichi e resistenze finalizzate all'attività sportiva agonistica, al Fitness ed al benessere fisico (Wellness), ispirandosi al principio di democrazia e di partecipazione di chiunque in condizioni d'uguaglianza e di pari opportunità. Tutta l'attività disciplinata dalla F.I.P.E. è di natura non professionistica e in ogni caso dilettantistica ed è disciplinata dalle norme dell'ordinamento sportivo e di quello statale applicabili in materia di attività sportiva dilettantistica.

Nell'ambito dell'ordinamento sportivo alla F.I.P.E. è riconosciuta autonomia tecnica organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI e del CIP per quanto attiene alla disciplina paralimpica.

2. La F.I.P.E. promuove, organizza, disciplina e diffonde:

a) la pratica della Pesistica Olimpica e le discipline della Cultura Fisica che prevedono l'utilizzo di sovraccarichi e resistenze finalizzate all'attività sportiva agonistica, al Fitness ed al benessere fisico (Wellness), in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), confederazione delle Federazioni Sportive Nazionali, del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) e della International Weightlifting Federation (I.W.F.).

b) la pratica della Pesistica Paralimpica in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Italiano Paralimpico e dell'International Paralympic Committee (IPC) e dell'IPC-Powerlifting.

3. La F.I.P.E. è affiliata ai seguenti organismi internazionali competenti: International Weightlifting Federation (IWF), European Weightlifting Federation (EWF) e la Mediterranean Weightlifting Federation (MWC) e dalle quali è riconosciuta come unica rappresentante in Italia relativamente alla disciplina della Pesistica Olimpica.

La F.I.P.E. è inoltre riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), ed attraverso quest'ultimo dall'International Paralympic Committee (IPC), e dall'IPC-Powerlifting, come unica rappresentante in Italia relativamente alla disciplina della Paralimpica (Powerlifting).

4. Le discipline sportive della F.I.P.E., oltre alla Pesistica Olimpica, comprendono le seguenti specialità sportive: la Distensione su Panca, il Biathlon Atletico, lo Sviluppo Muscolare, il Braccio di Ferro, le Palestriadi, i Powergames, la Pesistica Paralimpica oltre a tutte quelle specialità sportive che prevedono l'utilizzo di sovraccarichi e resistenze, finalizzate all'attività sportiva agonistica, al Fitness ed al benessere fisico (Wellness) sulla base dei Regolamenti Tecnici Federali.

5. L'attività federale è a carattere dilettantistico; è suddivisa in attività agonistica, non agonistica e amatoriale-promozionale. Per attività agonistica e non agonistica si intende la partecipazione con Atleti a qualsiasi manifestazione internazionale, nazionale o regionale, inserita nei rispettivi calendari ufficiali e tutta l'attività di preparazione ad esse collegate. Tale attività deve essere svolta secondo le norme dei Regolamenti Tecnici. Per attività amatoriale si intende l'organizzazione di manifestazioni non competitive volte al raggiungimento della più ampia partecipazione possibile o comunque ogni attività promozionale non rientrante nell'attività agonistica e non agonistica e non inserita nei calendari ufficiali.



I limiti di età di ciascuna delle suddette tipologie di attività sono disciplinati nel Regolamento Organico Federale.

6. La F.I.P.E. promuove ed organizza, inoltre, attività ludiche e ricreative, di formazione sportiva, didattica e d'aggiornamento tecnico, anche in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, con le Forze Armate e Corpi dello Stato, con gli Enti Locali, con gli Enti di Promozione Sportiva e con altre Istituzioni, tenendo conto dei ruoli e delle competenze di ognuno.

7. La F.I.P.E., con adesione incondizionata alle Norme Sportive Antidoping emanate dalla Giunta Nazionale CONI, in attuazione del Codice della World Antidoping Agency (WADA) attua la prevenzione per la tutela della salute degli Atleti e reprime l'uso di sostanze o di metodi che possano alterare le naturali prestazioni degli Atleti nelle attività sportive.

8. La F.I.P.E. esercita le sue prerogative istituzionali attraverso gli Organi centrali e Periferici, individuati nel presente Statuto.

9. Per il raggiungimento dei suoi scopi la F.I.P.E. può altresì:

- a) promuovere ed organizzare l'edizione anche telematica di scritti, giornali, riviste periodiche, libri e pubblicazioni varie;
- b) promuovere, organizzare e gestire, sia direttamente che mediante convenzioni, corsi di formazione anche sotto forma audiovisiva;
- c) aderire e/o riconoscere enti, associazioni, organismi privati o pubblici, nazionali ed internazionali, con scopi uguali, affini o complementari ai propri;
- d) costituire, assumere interessenze o partecipazioni sotto qualsiasi forma in società di capitali per l'esercizio di attività economiche inerenti ai propri scopi, nel rispetto dell'assenza del fine di lucro;
- e) svolgere qualunque altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria necessarie o utili al raggiungimento degli scopi e attinenti ai medesimi, sia direttamente che indirettamente, nel rispetto dell'assenza del fine di lucro.

10. La F.I.P.E. è estranea a qualsiasi questione politica, religiosa e razziale.

11. La F.I.P.E. ha sede in Roma e la sua durata è illimitata.

12. In caso di aggregazione in un unico soggetto giuridico con altra Federazione e/o DSA, prevederà modalità organizzative che tutelino la specificità delle singole discipline, la destinazione dei relativi fondi e la rappresentanza dei loro affiliati e tesserati. La Giunta del CONI emana regolamenti finalizzati a favorire le predette garanzie e la razionalizzazione delle risorse.

Art. 2. - Patrimonio

1. Il Patrimonio della F.I.P.E. è costituito da:

- a) immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;
- b) attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
- c) patrimonio netto;
- d) debiti e fondi.

2. Tutti i beni oggetto di patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria Federale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 3 - Entrate e mezzi di finanziamento



1. Alle spese occorrenti per il funzionamento della F.I.P.E. si provvede con le entrate derivanti:
 - a) da eventuali contributi del C.O.N.I., del C.I.P. e di altri enti, pubblici o privati;
 - b) dalle quote di affiliazione e tesseramento;
 - c) dalle quote di iscrizioni ai corsi di formazione, aggiornamento, alta specializzazione, e seminari, anche per effetto di accordi e convenzioni stipulate con Società ed Enti Pubblici o Privati.
 - d) dai proventi delle manifestazioni sportive anche a carattere internazionale;
 - e) da attività didattica e di ricerca scientifica applicata allo sport;
 - f) dalla vendita di pubblicazioni federali;
 - g) da donazioni a qualunque titolo erogate da privati, enti o società ed accettate con delibera dal Consiglio Federale;
 - h) da tutte le altre attività istituzionali, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, tasse, multe e penalità eventualmente inflitte ai tesserati o agli affiliati;
 - i) da ogni altra attività strumentale, anche commerciale, purché finalizzata al raggiungimento degli scopi istituzionali.

Art. 4 - Esercizio e Gestione Finanziaria

1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
2. Il bilancio della F.I.P.E. è unico e rappresenta la situazione patrimoniale ed il conto economico. Esso è redatto nel rispetto dei principi contabili economico patrimoniali.
3. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio preventivo annuale deliberato dal Consiglio Federale e trasmesso al CONI, corredato dalle relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti e del Presidente Federale, entro i termini previsti per la necessaria approvazione della Giunta Nazionale del CONI.
4. Successivamente alla chiusura dell'esercizio finanziario, entro la data indicata dal CONI e comunque non oltre il 30 aprile di ciascun anno, il Consiglio Federale delibera il bilancio d'esercizio e lo trasmette al C.O.N.I. corredato dalle relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti e del Presidente entro i termini previsti, per la necessaria approvazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I.
5. Ove vengano costituite società strumentali allo svolgimento dei compiti della F.I.P.E., il loro bilancio deve essere pubblicato e allegato al bilancio federale anche ai fini dell'approvazione di quest'ultimo da parte del CONI.
6. Il bilancio consuntivo annuale e le relazioni illustrative, dopo l'approvazione del C.O.N.I., vengono, entro quindici giorni, pubblicati sul sito internet istituzionale della Federazione, in apposita sezione prontamente rintracciabile. Nella medesima sezione sono altresì pubblicati il bilancio di previsione dell'esercizio corrente e i bilanci d'esercizio dell'ultimo triennio.
7. La gestione amministrativo-contabile della F.I.P.E. spetta al Segretario Generale sotto la vigilanza del Consiglio Federale ed è disciplinata dall'apposito Regolamento di Amministrazione e Contabilità Federale.
8. A partire dall'esercizio 2016, la revisione dei bilanci della Federazione e delle società da questa direttamente o indirettamente partecipate è curata da primaria società di revisione.

Art. 5. - Le Società ed Associazioni Sportive

1. Possono essere affiliate alla F.I.P.E., a condizione che le loro domande di affiliazione siano approvate dal Consiglio Federale, le Società e le Associazioni Sportive formalmente costituite che

REGOLAMENTO
F.I.P.E.

intendono praticare le discipline sportive controllate dalla F.I.P.E. e che:

- a) siano costituite nel rispetto dell'Art. 90 della Legge 289/02 e successive modificazioni ed integrazioni, siano conformi alle norme ed alle direttive del C.O.N.I., allo Statuto ed ai Regolamenti Federali;
- b) abbiano a disposizione un impianto che sia idoneo allo svolgimento delle attività federali;
- c) si avvalgano di un Insegnante Tecnico Sociale qualificato dalla Federazione e regolarmente tesserato.

2. Le Società e le Associazioni Sportive di cui al punto 1) del presente Articolo - che di seguito verranno indicate come 'Società Sportive affiliate' o anche solo 'Società Sportive' o 'affiliati' - sono soggette al riconoscimento ai fini sportivi del Consiglio Nazionale del CONI o, per delega, del Consiglio Federale della F.I.P.E. Gli Statuti delle Società Sportive affiliate, nonché le relative eventuali modifiche, devono essere approvati, ai fini sportivi, dalla Giunta Nazionale del CONI o, su delega della medesima, dal Consiglio Federale.

I Gruppi Sportivi Militari e di Stato per potersi affiliare alla F.I.P.E. devono risultare firmatari dell'apposita convenzione con il CONI, anche in deroga ai requisiti di cui al precedente Punto 1).

2.bis Le modalità ed i termini per l'affiliazione e la riaffiliazione sono previste dal Regolamento Organico, nel rispetto delle disposizioni emanate ogni quadriennio dalla Giunta Nazionale del CONI, al fine di favorire l'uniformità tra le procedure, ivi compresi i termini, le modalità di verifica dei requisiti e i controlli. I requisiti e le procedure per l'affiliazione e la riaffiliazione non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico.

3. Ai fini del riconoscimento, ai fini sportivi, delle Società Sportive da parte del CONI, gli Statuti delle stesse, oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione statale, devono prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, nonché allo Statuto ed ai Regolamenti della F.I.P.E.

4. Le Società Sportive affiliate cessano di far parte della Federazione per:

- a) recesso;
- b) scioglimento deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci;
- c) mancato rinnovo dell'affiliazione;
- d) revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio Federale per la perdita di uno dei requisiti previsti nel Punto 1) del presente Articolo;
- e) Radiazione irrogata dai competenti Organi Federali di Giustizia.

5. La cessazione dell'affiliazione e/o del tesseramento alla F.I.P.E. comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa e l'obbligo di:

- a) provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.P.E. ed agli altri tesserati;
- b) restituire i beni di proprietà della F.I.P.E. ed assegnati alla Società Sportiva.

6. Le Società Sportive devono provvedere annualmente al rinnovo dell'affiliazione e dei tesseramenti nei modi e nei termini stabiliti nei Regolamenti Federali.

7. In caso di revoca o diniego dell'affiliazione da parte della F.I.P.E., le Società Sportive possono proporre ricorso alla Giunta Nazionale del CONI, che, ai sensi dell'Art. 7, Punto 5), Lett. n), dello Statuto CONI, si pronuncia previa acquisizione del parere del Collegio di Garanzia dello Sport.

Art. 6 - Diritti e doveri delle Società Sportive

1. Le Società Sportive hanno diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
- b) di partecipare all'attività sportiva secondo i programmi e le norme federali;
- c) di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposti dalla F.I.P.E., dal CONI e dalla vigente legislazione.

2. Le Società Sportive sono tenute a tesserare tutti i propri Soci e ad osservare ed a far osservare lo Statuto ed i Regolamenti della F.I.P.E., le deliberazioni e le decisioni dei suoi Organi ed ad adempiere agli obblighi di carattere economico. Le Società Sportive sono tenute a mettere a disposizione della Federazione gli Atleti e gli Insegnanti Tecnici selezionati per far parte delle Rappresentative Federali.
3. Essi sono soggette all'ordinamento sportivo e devono esercitare la loro attività salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello Sport.
4. Le Società Sportive sono tenute a munirsi di una casella di posta elettronica certificata.

Art. 7 - I tesserati

1. I tesserati alla F.I.P.E. sono le persone fisiche inquadrato nelle seguenti categorie:
 - a) gli Atleti;
 - b) i Dirigenti Sociali;
 - c) i Soci delle Società Sportive;
 - d) gli Insegnanti Tecnici;
 - e) gli Ufficiali di Gara;
 - f) i Dirigenti Federali;
 - g) gli Onorari ed i Benemeriti.
2. Il tesseramento delle Persone Fisiche di cui sopra deve essere richiesto nelle seguenti modalità:
 - a) per gli Atleti, i Dirigenti Sociali ed i Soci delle Società Sportive deve essere richiesto per il tramite di una Società Sportiva affiliata, deve essere rinnovato annualmente ed ha validità dal momento del pagamento della quota di tesseramento fino al termine dell'anno solare.
 - b) il tesseramento degli Insegnanti Tecnici deve essere richiesto dagli interessati; deve essere rinnovato annualmente ed ha validità dal momento del pagamento della quota di tesseramento fino al termine dell'anno solare;
La qualifica di Insegnante Tecnico si acquisisce frequentando i Corsi Federali e superando i relativi esami sulla base del Regolamento di Formazione Tecnica Federale.
 - c) il tesseramento degli Ufficiali di Gara deve essere richiesto direttamente dagli interessati, deve essere rinnovato annualmente ed ha validità dal momento del pagamento della quota di tesseramento fino al termine dell'anno solare;
La qualifica di Ufficiale di Gara si acquisisce frequentando i Corsi Federali e superando i relativi esami disposti dal Regolamento Arbitrale Federale.
 - d) Il tesseramento dei Dirigenti Federali, centrali o periferici, deve essere richiesto direttamente dagli interessati, deve essere rinnovato annualmente ed ha validità dal momento del pagamento della quota di tesseramento fino al termine dell'anno solare.
La qualifica di Dirigente Federale, centrale o periferico, si acquisisce dall'elezione o dall'atto di nomina.
 - e) Il tesseramento degli Onorari e dei Benemeriti è gratuito ed ha carattere permanente.
Le qualifiche di Onorario e di Benemerito si acquisiscono rispettivamente dall'elezione e dall'atto della nomina.
3. Il tesseramento cessa:
 - a) al 31 dicembre di ogni anno;
 - b) per mancato rinnovo della quota annuale, ad esclusione degli Onorari e dei Benemeriti;
 - c) per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
 - d) a seguito di radiazione comminata dai competenti Organi Federali;
 - e) nei casi previsti nell'Art.5, Punto 4, del presente Statuto, per gli Atleti, i Dirigenti Sociali ed

F.I.P.E.

i Soci delle Società Sportive;

4. Le modalità ed i termini per il tesseramento sono previste dal Regolamento Organico, nel rispetto delle disposizioni emanate ogni quadriennio dalla Giunta Nazionale del CONI, al fine di favorire l'uniformità tra le procedure, ivi compresi i termini, le modalità di verifica dei requisiti e i controlli. I requisiti e le procedure per il tesseramento non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico.

Art. 8 - Diritti e doveri dei tesserati

1. I tesserati hanno diritto di:

- a) partecipare all'attività federale;
- b) concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti, alle cariche federali;
- c) partecipare alle Assemblee se Presidenti Sociali (o loro Delegati), Rappresentanti degli Atleti o Rappresentanti degli Insegnanti Tecnici

2. Agli Atleti ed agli Insegnanti Tecnici, maggiorenni, in attività e regolarmente tesserati per una Società Sportiva, è riconosciuto l'elettorato attivo. Spetta, altresì, l'elettorato passivo se in possesso dei requisiti previsti nell'Art. 15 del presente Statuto.

3. La F.I.P.E. tutela le posizioni sportive delle Atlete madri in attività garantendo, nel rispetto dei Regolamenti vigenti, il diritto al mantenimento del tesseramento e del merito sportivo agonistico per tutto il periodo della maternità e fino al rientro alla pratica dell'attività agonistica.

4. Gli Atleti e gli Insegnanti Tecnici selezionati a far parte delle Rappresentative Federali devono rispondere alle convocazioni e mettersi a disposizione della Federazione ed onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.

Art. 9 - Vincolo Sportivo

1. Per i tesserati come Atleti Non Agonisti, Agonisti Esordienti e Master il vincolo è annuale.

2. Per gli Atleti tesserati come Agonisti Under 17, Juniores e Seniores il vincolo è biennale.

3. Lo scioglimento del vincolo sportivo è automatico nei seguenti casi

- a) per scioglimento della Società Sportiva;
- b) per mancata riaffiliazione della Società Sportiva entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;

c) per mancato tesseramento dell'Atleta entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, per inadempienza della Società Sportiva;

d) per arruolamento nei Gruppi Sportivi Militari e di Stato, anche quelli non rappresentati nel Comitato Sportivo Militare;

e) per sanzione inibitiva irrogata alla Società Sportiva di durata superiore ad un anno.

4. Inoltre, su richiesta degli Interessati e previa verifica della documentazione, il vincolo è sciolto:

- a) per concessione di nulla osta da parte della Società Sportiva di appartenenza;
- b) per cambio di residenza in una Provincia diversa da quella della Società di origine, per motivi di studio, lavoro, trasferimento del nucleo familiare o matrimonio; al venir meno dei suddetti motivi viene ripristinato il vincolo con la Società Sportiva di origine fino alla sua naturale scadenza;
- c) nel caso di sanzione inibitiva irrogata alla Società Sportiva inferiore ad un anno.

5. In casi di particolare e comprovata gravità il Consiglio Federale può autorizzare l'Atleta, fermo

Veri

F.I.P.E.

restando il vincolo sportivo con la Società Sportiva di appartenenza, ad allenarsi presso altra Società Sportiva e ad essere iscritto ed assistito dalla stessa durante le gare o anche autorizzarne eccezionalmente il trasferimento. 6. Nel caso di scioglimento del vincolo sociale per il trasferimento ad altra Società Sportiva, ivi compresi i Gruppi Sportivi Militari e di Stato, nel corso dell'anno sportivo agonistico, il punteggio maturato dall'Atleta a partire dalla data del nuovo tesseramento e fino alla conclusione del primo anno solare, spetta per il 50% alla Società Sportiva di provenienza e per il restante 50% alla nuova Società Sportiva; salvo i casi di cui al comma 3) lettere a), b) e c) in cui il punteggio viene assegnato integralmente alla nuova Società Sportiva. 7. Per gli Insegnanti Tecnici che vengono indicati in sede di Affiliazione/Riaffiliazione, come Insegnanti Tecnici Sociali, il vincolo è annuale.

Art. 10 - Adesione ed obblighi

1. I tesserati, gli affiliati e tutti coloro che aderiscono alla Federazione sono soggetti all'ordinamento sportivo e devono osservare con lealtà, correttezza e disciplina lo Statuto ed ogni disposizione emanata dagli Organi Federali, i Regolamenti Tecnici specifici di ogni Disciplina Sportiva, il Regolamento Organico, il Regolamento di Giustizia Sportiva, le Norme Sportive Antidoping emanate dal CONI, nonché il Codice di Comportamento Sportivo approvato dal CONI ed ogni altro Regolamento emanato dagli Organi Federali.

Essi non possono avere, se non previa autorizzazione del Consiglio Federale, relazioni sportive con Organizzazioni con le quali la Federazione non abbia instaurato rapporti o convenzioni e non possono avvalersi dei mezzi di pubblica informazione per censurare gli Organi Federali e gli Ufficiali di Gara.

2. E' fatto divieto ai tesserati di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito della Federazione ovvero in quello della International Weightlifting Federation (IWF), della European Weightlifting Federation (EWF) e della Mediterranean Weightlifting Federation (MWC)

3. Gli affiliati ed i tesserati che contravvengono a quanto previsto nello Statuto e nei Regolamenti della F.I.P.E. sono passibili delle sanzioni disciplinari previste nelle norme federali.

4. I provvedimenti adottati dagli Organi della Federazione hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento federale, nei confronti di tutti gli affiliati ed i tesserati.

5. Sono, in ogni caso, fatti salvi i mezzi di impugnativa e di difesa espressamente previsti nel Regolamento Federale di Giustizia.

6. Non possono far parte dell'ordinamento sportivo, e deve essere loro negata l'eventuale istanza di ammissione, per un periodo di dieci anni, quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo dell'affiliazione o del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria Federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo sopra indicato.

7. Fermo che sono punibili anche coloro i quali, anche se non più tesserati, per fatti commessi in costanza di tesseramento si rendano responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile, il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.

Art. 11. - Arbitrato federale

1. Esclusivamente con riguardo a controversie su rapporti meramente patrimoniali, affiliati e tesserati possono devolvere la decisione a un Collegio Arbitrale ai sensi dell'Art. 806 e seguenti del Codice di

M. S.

F.I.P.E.

procedura civile nei modi e termini fissati dal Regolamento di Giustizia.

2. Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri. Questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente. In difetto di accordo la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale e la nomina dell'arbitro di parte, ove questa non vi abbia provveduto, è demandata al Presidente del supremo organo di giustizia federale.

3. Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedura. Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti ed il dispositivo deve esser sottoscritto da tutti i componenti. E' comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro componente non ha potuto o voluto sottoscriverlo.

4. Il lodo deve esser pronunziato entro 90 giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione, le cui modalità sono stabilite nel lodo stesso, deve esser depositato da parte del Presidente entro 10 giorni dalla sottoscrizione presso la Segreteria degli organi di giustizia; quest'ultima ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle parti. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

Art. 12. - Organi Federali ed altre strutture

1. Sono Organi Federali Centrali:

- a) l'Assemblea Nazionale;
- b) il Presidente della Federazione;
- c) il Consiglio Federale;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti;

2. Sono Organi Federali Territoriali:

- a) l'Assemblea Regionale;
- b) il Presidente Regionale/Delegato Regionale;
- c) il Consiglio Regionale;
- d) i Delegati Provinciali.

3. Sono Organi di Giustizia:

- a) la Corte Sportiva e Federale d'Appello;
- b) il Tribunale Federale
- c) il Giudice Sportivo.

4. Sono Altri Organi:

- a) la Procura Federale;
- b) il Segretario Generale;
- c) la Commissione Federale di Garanzia.

4. Per la realizzazione dei propri fini istituzionali, la F.I.P.E. si avvale della Segreteria Federale.

5. Tutte le cariche federali suddette hanno durata coincidente con il quadriennio olimpico, salvo quanto espressamente previsto nel presente Statuto.

Art. 13. - Voti

1. Nelle Assemblee federali hanno diritto ad un voto i Gruppi Sportivi firmatari di apposite convenzioni con il CONI ai sensi della legge 78/2000 art. 6, le associazioni e le società che risultano iscritte al Registro delle Società e Associazione Sportive Dilettantistiche del CONI e che abbiano



maturato un'anzianità di affiliazione di 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea, a condizione che, in ciascuna delle stagioni sportive concluse, comprese nel suddetto periodo di anzianità di affiliazione, abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva, a carattere agonistico, amatoriale, scolastico e promozionale stabilita dai programmi federali ed a condizione che nei 12 mesi antecedenti la data di convocazione dell'Assemblea abbiano partecipato, all'attività sportiva ufficiale della Federazione. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto, l'iscrizione al Registro delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche del CONI opera a far data dalle elezioni ordinarie per il quadriennio 2021-2024.

2. Agli affiliati che hanno diritto al voto di base sono attribuiti anche i seguenti voti plurimi in base alla classifica generale degli affiliati del quadriennio olimpico limitatamente alle gare delle discipline di cui al successivo comma 3):

- a) 19 voti alle Società Sportive classificate dal 1° al 10° posto;
- b) 16 voti alle Società Sportive classificate dal 11° al 20° posto;
- c) 14 voti alle Società Sportive classificate dal 21° al 30° posto;
- d) 12 voti alle Società Sportive classificate dal 31° al 50° posto;
- e) 10 voti alle Società Sportive classificate dal 51° al 70° posto;
- f) 8 voti alle Società Sportive classificate dal 71° al 90° posto;
- g) 6 voti alle Società Sportive classificate dal 91° al 110° posto;
- h) 4 voti alle Società Sportive classificate dal 111° al 130° posto;
- i) 2 voti alle Società Sportive classificate dal 131° al 150° posto;
- j) 1 voto alle Società Sportive classificate dal 151° posto in poi.

Qualora al 10°, 20°, 30°, 50°, 70°, 90°, 110°, 130°, 150° posto si dovessero classificare a pari punti due o più Società Sportive, il numero dei voti spettanti alle posizioni di parità sarà uguale alla somma dei voti assegnati in base alle posizioni astrattamente impegnate dalle Società Sportive nella Classifica Generale, divisa in parti uguali tra tutti gli affiliati che hanno ottenuto lo stesso punteggio. Eventuali decimali saranno arrotondati per eccesso (oltre 0,5) o per difetto (fino a 0,5). (Es: due Società classificate a pari punti al 10° ed all'11° posto hanno diritto ciascuna a: $\frac{19+16}{2}$, arrotondate per difetto, = 17voti)

3. Le gare nazionali utili all'attribuzione del punteggio necessario per redigere la classifica generale delle Società Sportive del quadriennio olimpico sono:

- > Campionati Italiani Assoluti individuali maschili e femminili di Pesistica Olimpica;
- > Campionati Italiani Seniores individuali maschili e femminili di Pesistica Olimpica;
- > Campionati Italiani Juniores individuali maschili e femminili di Pesistica Olimpica;
- > Campionati Italiani Under 17 individuali maschili e femminili di Pesistica Olimpica;
- > Campionati Italiani Esordienti individuali maschili e femminili di Pesistica Olimpica.
- > Finale Nazionale Campionati Italiani Individuali di Distensione su Panca maschili e femminili.

4. La classifica generale delle Società Sportive del quadriennio olimpico valida per l'attribuzione dei voti plurimi di cui al Punto 2), viene redatta sommando i punteggi acquisiti ogni anno dagli Atleti nelle diverse categorie di peso, come indicato nella seguente tabella:

Class.	Campionato Italiano Assoluto & Senior	Campionato Italiano Junior & Under17	Campionato Italiano Esordienti & Finale Naz. Distensione su Panca
1°	26	20	14

2°	24	18	12
3°	22	16	10
4°	17	13	9
5°	16	12	8
6°	15	11	7
7°	14	10	6
8°	13	9	5
dal 9° al 25°	5	3	1

Ai fini Assembleari alle AS/SSD non potrà essere assegnata una percentuale di voti superiore all' 1% del totale dei voti assegnati alle AS/SSD aventi diritto di voto. Fermo quanto precede, nessuna AS/SSD potrà in ogni caso detenere un voto maggiore di 40 volte il voto di base. Qualora alla data di indizione dell'Assemblea la Federazione disponga di meno di 500 Società aventi diritto di voto, ciascuna AS/SSD potrà detenere al massimo 15 volte il voto di base.

Art. 14. - Eleggibilità e candidature

1. Sono eleggibili alle cariche federali nel rispetto delle pari opportunità, tutti i cittadini italiani maggiorenni ed in regola con il tesseramento alla F.I.P.E. alla data di presentazione della candidatura che:

- a) non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;
- b) non abbiano riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva del CONI o di Organismi Sportivi Internazionali riconosciuti;
- c) non abbiano subito una sanzione a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;
- d) abbiano maturato un'anzianità di tesseramento, nell'ultimo decennio, di almeno due anni. Per quanto riguarda gli Atleti e gli Insegnanti Tecnici possono candidarsi coloro che siano in attività o siano stati tesserati alla Federazione per almeno due anni nell'ultimo decennio, nell'ambito della specifica categoria. Deve essere garantita l'equa rappresentanza di atleti ed atlete.
- e) Inoltre, per quanto riguarda gli Atleti possono candidarsi tutti coloro che abbiano partecipato, nell'arco di due anni, nell'ultimo decennio alle seguenti competizioni:
 - Campionati Italiani Assoluti e di classe di Pesistica Olimpica;
 - Coppe Italia di Pesistica Olimpica;
 - Criterium Universitario e Master di Pesistica Olimpica;
 - Finali Nazionali di Distensione su Panca, Biathlon Atletico, Sviluppo Muscolare Braccio di Ferro, Palestriadi e Powergames.

2. Non sono eleggibili alle cariche nazionali e se eletti decadono, coloro che abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito, un'attività commerciale e/o imprenditoriale, svolta in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente collegata alla gestione della Federazione. Il Presidente e i componenti

FEDERAZIONE ITALIANA
FIPE

del Consiglio federale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale del CONI.

3. Sono altresì ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie con il C.O.N.I., le Federazioni, le Discipline Sportive Associate o con altri organismi riconosciuti dal C.O.N.I.

3bis Il soggetto radiato da Enti sportivi diversi dalla FIPE può praticare attività sportive, e quindi essere tesserato, presso la FIPE, ferma la sua ineleggibilità a qualsiasi carica ed il divieto di rivestire qualsiasi incarico all'interno dell'ordinamento federale.

4. Per l'eleggibilità nel Collegio dei Revisori dei Conti è richiesta l'iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o al Registro dei Revisori Contabili e possono essere scelti anche tra persone non tesserate alla Federazione.

5. I Componenti degli Organi Federali di Giustizia devono essere in possesso della laurea in materie giuridiche o comunque di adeguata professionalità e possono essere scelti tra persone non tesserate alla Federazione.

6. La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione, o il venir meno, nel corso del mandato, anche di uno solo dei requisiti di cui ai Punti precedenti comporta l'immediata decadenza dalla carica.

7. Ogni candidatura deve essere proposta, per ciascuna carica, dal seguente numero di Società Sportive (rappresentate rispettivamente dal Presidente Sociale, dal Rappresentante degli Atleti e dal Rappresentante degli Insegnanti Tecnici) aventi diritto di voto nelle seguenti specifiche votazioni:

a) per la carica di Presidente della Federazione, da almeno 25 Società Sportive e equamente suddivise per almeno 5 Comitati Regionali (almeno 5 Società Sportive per ciascuno dei 5 Comitati Regionali);

b) per la carica di Consigliere (Dirigente, Atleta ed Insegnante Tecnico), da almeno 15 Società Sportive equamente suddivisi per almeno 5 Comitati Regionali (almeno 3 affiliati per ciascuno dei 5 Comitati Regionali);

c) per la carica di Presidente di Comitato Regionale da almeno il 25% delle Società Sportive, con arrotondamento per eccesso.

8. Per ogni carica federale ogni Società Sportiva avente diritto di voto può proporre un solo candidato per ciascuna delle componenti (Presidente/Consigliere Dirigente, Consigliere Atleta, Consigliere Insegnante Tecnico).

9. In ciascuna Assemblea può essere presentata una sola candidatura. Le candidature presentate per diverse categorie, ancorché per la stessa carica, sono inammissibili.

10. Le candidature alle cariche federali centrali e periferiche, debitamente sottoscritte dall'interessato, unitamente alle proposte di candidatura e contenenti la dichiarazione dell'interessato di possedere tutti i requisiti previsti nello Statuto, devono pervenire alla Segreteria Federale entro il trentacinquesimo giorno precedente l'Assemblea Nazionale o Regionale.

11. L'eleggibilità dei candidati a tutte le cariche è verificata dalla Segreteria Federale che provvede entro i successivi cinque giorni a pubblicare sul sito Federale la lista dei candidati. Avverso l'atto di pubblicazione della Segreteria Federale è ammesso ricorso secondo le procedure di cui al successivo art. 16, comma 4.

12. Le funzioni dei componenti degli organi federali sono esercitate a titolo gratuito, salvo le indennità ed il rimborso delle spese previste per il Presidente Federale e per gli altri componenti di Organi Direttivi Nazionali investiti di particolari cariche.

Art. 15. - Incompatibilità

1. La carica di componente degli Organi Federali Centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e territoriale della Federazione.

2. Le cariche di Presidente della Federazione, di Componente del Collegio dei Revisori dei Conti e di Componente degli Organi di Giustizia Sportiva sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale e sociale sempre nell'ambito della Federazione.

Le cariche di Presidente della Federazione, di Consigliere Federale e di Presidente di Comitato Regionale sono, altresì, incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI.

3. Chiunque venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche assunte entro quindici giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione tra le cariche federali, si ha l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente. In caso di mancata opzione per incompatibilità tra la carica federale ed eventuali cariche acquisite presso altri organi riconosciuti dal CONI, si ha l'immediata ed automatica decadenza dalla carica federale.

4. La qualifica di Arbitro è incompatibile con qualsiasi carica federale e sociale. Qualora un Arbitro venga eletto o nominato a cariche federali o sociali sarà sospeso dall'esercizio della funzione per tutta la durata della carica, senza la perdita di alcun diritto.

Inoltre la qualifica di Arbitro è incompatibile con la qualifica di Insegnante Tecnico o Atleta. In questo caso dovrà essere esercitata l'opzione nei termini e con le modalità previste nel Regolamento Organico Federale e nei Regolamenti Tecnico ed Arbitrale della F.I.P.E.

5. Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, anche per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati.

Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.

Art. 16. - L'Assemblea Nazionale

1. L'Assemblea Nazionale è il massimo Organo della Federazione e ad essa spettano poteri deliberativi.

Essa delibera soltanto sugli argomenti posti all'ordine del giorno in occasione della sua convocazione.

2. L'Assemblea Nazionale può essere:

- a) Ordinaria elettiva;
- b) Straordinaria.

3. Le Assemblee Nazionali elettive sono indette dal Consiglio Federale e convocate dal Presidente della Federazione o, nei casi previsti, da chi ne fa le veci, mediante comunicazione di posta elettronica certificata (PEC) o, in caso di mancanza della PEC, a mezzo raccomandata postale spedita alle società almeno 60 giorni prima della data stabilita, unitamente alla tabella voti formata a cura della Segreteria federale. La convocazione, con gli allegati è altresì pubblicata sulla homepage del sito internet federale.

4. Nel caso di Assemblea elettiva, la candidature devono essere pubblicate sul sito internet federale, con link diretto dalla homepage, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea. Avverso la tabella voti e le candidature è ammessa impugnazione da parte coloro che siano stati esclusi anche solo parzialmente nonché da parte della Procura federale. L'impugnazione è proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI.

5. Nelle Assemblee Nazionali Elettive il Presidente dell'Assemblea è indicato dal Consiglio Federale, d'intesa con il CONI, e proposto all'Assemblea.

FEDERAZIONE
F.I.P.E.

6. A tutte le Assemblee Nazionali sono invitati il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio Federale, i componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti, il Segretario Generale, i Presidenti dei Comitati Regionali e i Delegati Regionali, il Presidente Onorario, i membri d'Onore ed i tesserati alla F.I.P.E. che ricoprono cariche elettive negli Organismi Internazionali ai cui la F.I.P.E. è affiliata.

7. In tutte le Assemblee Nazionali partecipano con diritto di voto, oltre ai Presidenti Sociali (o i loro Delegati), anche i Rappresentanti degli Atleti ed i Rappresentanti degli Insegnanti Tecnici maggiorenni, regolarmente tesserati alla F.I.P.E., nelle rispettive categorie di appartenenza, attraverso una Società Sportiva avente diritto di voto salvo quanto previsto al successivo comma 8 lettera c). Il Rappresentante degli Atleti e quello degli Insegnanti Tecnici vengono eletti in occasione delle Assemblee elettive di categoria delle rispettive Società Sportive.

8. I partecipanti alle Assemblee Nazionali di cui al precedente Punto 7) hanno i seguenti voti:

- a) nelle votazioni per le elezioni del Presidente della Federazione, del Collegio dei Revisori dei Conti ed in quelle a carattere generale, i voti attribuiti al proprio affiliato sono moltiplicati per sette (Presidente Sociale o un suo Delegato), per due (Rappresentante Atleti) e per uno (Rappresentante Insegnanti Tecnici), in modo che le rappresentanze assembleari siano, rispettivamente nella misura del 70%, del 20% e del 10%.
- b) nelle votazioni per le elezioni dei Consiglieri Federali di propria competenza gli stessi voti attribuiti alla propria Società Sportiva;
- c) nelle votazioni per l'eventuale approvazione del Bilancio d'Esercizio, di cui al successivo Art. 19, comma 4), lett. a), vota soltanto il Presidente Sociale, o un suo Delegato, con gli stessi voti attribuiti alla propria Società Sportiva;
- d) nelle Assemblee Nazionali Straordinarie, che si svolgono nell'arco dello stesso quadriennio olimpico, le Società Sportive conservano lo stesso numero di voti di quella elettiva, purché abbiano mantenuto continuità di riaffiliazione, fatti salvi i diritti di quelle Società Sportive che, avendo acquisito nel quadriennio olimpico precedente gli altri requisiti, hanno maturato nel frattempo un'anzianità di affiliazione di almeno dodici mesi.

9. Ai Rappresentanti delle Società Sportive, Presidenti Sociali o Delegati, Rappresentanti degli Atleti e degli Insegnanti Tecnici è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante alla categoria per la quale risultano tesserati;

10. Tutte le Assemblee Nazionali sono costituite dai Presidenti delle Società Sportive, dai Rappresentanti degli Atleti e dai Rappresentanti degli Insegnanti Tecnici delle Società Sportive aventi diritto di voto, salvo il caso, il caso previsto nell'Art. 19 comma 4) lettera a) alle quali partecipano solo i Presidenti Sociali o loro Delegati.

11. I Presidenti delle Società Sportive, in caso di impedimento, possono delegare a rappresentarli il Vicepresidente o un Consigliere Sociale Dirigente della stessa Società Sportiva, purché regolarmente tesserati alla F.I.P.E. Inoltre, i Presidenti o i loro Delegati possono ricevere altre deleghe da Presidenti di Società Sportive aventi diritto di voto, nella misura massima di seguito indicata:

- 1 delega, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 200 associazioni e società votanti;
- 2 deleghe, fino a 400 associazioni e società votanti;
- 3 deleghe, fino a 800 associazioni e società votanti;
- 4 deleghe, fino a 1500 associazioni e società votanti;
- 5 deleghe, oltre le 1500 associazioni e società votanti.

l)bis La delega deve essere redatta per iscritto su carta intestata dell'associazione o della società sportiva delegante e contenere a pena di inammissibilità:

-le generalità e la copia del documento del legale rappresentante della stessa;

FIPE

la denominazione dell'associazione o della società sportiva delegata nonché la generalità del legale rappresentante della stessa;

12. Non sono previste deleghe per i Rappresentanti degli Atleti ed i Rappresentanti degli Insegnanti Tecnici; qualora gli stessi siano impossibilitati a partecipare all'Assemblea, possono essere sostituiti dai rispettivi supplenti eletti in occasione delle Assemblee Sociali Elettive delle proprie Società Sportive, o anche dal primo dei non eletti.

13. Il Presidente della Federazione, i membri del Consiglio Federale ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare Società Sportive né direttamente né per delega.

14. La morosità derivante dal mancato pagamento delle quote associative di riaffiliazione e tesseramento preclude il diritto di partecipazione alle Assemblee Nazionali. E', altresì, preclusa la partecipazione alle Assemblee Nazionali a chiunque sia stata irrogata una sanzione di squalifica o inibizione in corso di esecuzione.

15. L'Assemblea Nazionale è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto di voto ed in seconda convocazione, un'ora dopo, qualunque sia il numero degli aventi diritto di voto presenti. Per le sole Assemblee Elettive il quorum in seconda convocazione dovrà prevedere la presenza di almeno il 25% degli aventi diritto di voto. Ai fini del computo del quorum di cui sopra non si considera la presenza dei rappresentanti tecnici o atleti.

16. La Commissione Verifica Poteri e Scrutinio per le votazioni è nominata dal Consiglio Federale e, nelle Assemblee Nazionali elettive, i suoi componenti non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali. Nelle Assemblee Nazionali elettive il Presidente della Commissione verifica poteri è nominato dal Consiglio Federale d'intesa con il CONI.

17. Il Presidente della Federazione procede all'apertura dell'Assemblea Nazionale ed invita la Commissione Verifica Poteri a dichiarare il numero degli aventi diritto di voto presenti (effettivamente o per delega) con il numero dei voti loro spettanti. Successivamente invita l'Assemblea Nazionale ad eleggersi per acclamazione un Presidente e un Vicepresidente, che assumono subito i relativi poteri. In caso di assenza del Presidente della Federazione, le sue funzioni vengono assunte dal Vicepresidente Vicario. Segretario dell'Assemblea Nazionale è il Segretario Generale della Federazione.

18. Salvo quanto diversamente disposto nel presente Statuto, le deliberazioni dell'Assemblea Nazionale sono valide se prese a maggioranza dei voti presenti (effettivamente o per delega) in Assemblea.

19. Per le elezioni alle cariche federali è sufficiente la maggioranza relativa. In caso di parità di voti, si procede mediante ballottaggio. In caso di ulteriore parità, si considera eletto il più giovane di età. Il Presidente Federale viene eletto con la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati in Assemblea, anche negli eventuali ballottaggi; qualora i candidati siano più di due e nessuno raggiunga il cinquanta per cento più uno dei voti esprimibili dai presenti accreditati, verrà effettuato il ballottaggio tra i due candidati con il maggior numero di voti.

21. Le votazioni si svolgono, su decisione del Presidente dell'Assemblea Nazionale, in uno dei seguenti modi:

- a) per alzata di mano e controprova;
- b) per appello nominale;
- c) con voto segreto se richiesto da almeno un terzo degli aventi diritto di accreditati dalla Commissione Verifica Poteri;
- d) per mezzo di strumenti elettronici.

22. Tutte le elezioni avvengono mediante voto segreto, fatta eccezione per l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Nazionale, per il Presidente Onorario ed i Membri d'Onori che possono essere votati per acclamazione o per alzata di mano.



22 bis La FIPE adotta un sistema di voto in forma elettronica, secondo modalità che garantiscano la certezza e la trasparenza della procedura nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto, nel rispetto delle modalità e regole uniformi all'uopo emanate dal CONI. Gli aventi diritto a voto hanno la possibilità di non esprimere preferenze fino alla totale copertura dei posti disponibili

23. Gli eletti alle cariche federali entrano in carica immediatamente dopo la loro proclamazione da parte del Presidente dell'Assemblea Nazionale, che sarà fatta al termine delle operazioni di scrutinio.

24. Il presidente e i membri del Consiglio federale restano in carica quattro anni, coincidenti con il quadriennio olimpico, e non possono svolgere più di tre mandati. La disciplina di cui al presente comma si applica anche ai presidenti e ai membri degli consigli regionali.

Art. 17 – L'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva

1. L'Assemblea Nazionale Ordinaria elettiva si riunisce entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello della celebrazione dei Giochi Olimpici estivi.

Essa è costituita dai Presidenti, dai Rappresentanti degli Atleti e dai Rappresentanti degli Insegnanti Tecnici delle Società Sportive aventi diritto di voto

L'Assemblea Nazionale Ordinaria elettiva:

- a) elegge con votazioni separate e successive ed a voto segreto:
 - il Presidente della Federazione;
 - i Componenti del Consiglio Federale;
 - il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
- b) elegge per acclamazione o per alzata di mano, su proposta del Consiglio Federale, il Presidente Onorario ed i Membri d'Onore;
- c) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 18 – L'Assemblea Nazionale Straordinaria

1. L'Assemblea Nazionale Straordinaria deve essere convocata e celebrata entro novanta giorni nei seguenti casi:

- a) decadenza del Consiglio Federale per effetto di impedimento definitivo del Presidente Federale; in questo caso provvede alla convocazione dell'Assemblea il Vicepresidente Federale in carica;
- b) decadenza del Consiglio Federale per effetto di dimissioni del Presidente Federale; in questo caso provvede alla convocazione dell'Assemblea il Presidente Federale o in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, il Vicepresidente Federale in carica.
- c) decadenza del Presidente e del Consiglio Federale per effetto di dimissioni contemporanee, presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, della metà più uno dei consiglieri federali; in questo caso provvede a convocare l'Assemblea il Presidente Federale;
- d) decadenza del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi di quanto previsto nel successivo art. 23 comma 1); in questo caso provvede alla convocazione dell'Assemblea il Presidente Federale.

2. Nell'Assemblea Nazionale Straordinaria elettiva le modalità di votazione sono le stesse previste per l'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva.

3. L'Assemblea Nazionale Straordinaria deve essere inoltre convocata e celebrata entro novanta giorni, se richiesto:

- a) dalla metà più uno delle Società Sportive aventi diritto di voto, purché rappresentino almeno un terzo del totale dei voti;
- b) dalla metà più uno dei Componenti del Consiglio Federale;

FIDE

- c) dalla metà più uno degli Atleti o degli Insegnanti Tecnici maggiorenni aventi diritto di voto nelle rispettive Assemblee sociali.
4. L'Assemblea Nazionale Straordinaria, infine, si riunisce per:
- a) approvare il bilancio d'esercizio nel caso di parere negativo espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti o nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta CONI;
 - b) eleggere con votazioni separate e successive, nelle ipotesi - previste nel presente Statuto - di vacanze verificatesi prima della fine quadriennale del mandato, il Presidente della Federazione, l'intero Consiglio Federale decaduto o singoli Componenti dello stesso o il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti venuto a mancare per qualsiasi motivo;
 - c) deliberare sulle proposte di modifica del presente Statuto;
 - d) deliberare sulla proposta di scioglimento della F.I.P.E.;
 - e) deliberare sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.
5. L'Assemblea Nazionale Straordinaria, nel rispetto delle modalità e procedure previste nel presente Statuto per la sua validità, può essere convocata anche in concomitanza con un'Assemblea Nazionale Ordinaria.
6. Nelle Assemblee Nazionali Straordinarie, che si svolgono nell'arco dello stesso quadriennio olimpico, le Società Sportive conservano lo stesso numero di voti di quella Elettiva, purché abbiano mantenuto continuità di riaffiliazione, comprese quelle che, avendo acquisito nel quadriennio olimpico precedente gli altri requisiti, hanno maturato nel frattempo un'anzianità di affiliazione di almeno dodici mesi.

Art. 19. - Il Presidente della Federazione

1. Il Presidente ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva ed esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale ed internazionale. A tali fini, il Presidente presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti; nomina i Responsabili Tecnici delle squadre nazionali previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale.
2. Il Presidente ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione; nomina il Segretario Generale della Federazione previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale.
3. Il Presidente rappresenta la Federazione nei confronti di terzi ed in giudizio e la rappresenta anche nell'ambito delle Organizzazioni Sportive Internazionali.
4. Il Presidente Federale inoltre:
 - a) esercita il controllo e la vigilanza su tutti gli Organi ed Uffici, ad eccezione degli Organi Federali di Giustizia e del Collegio dei Revisori dei Conti, ed è responsabile del funzionamento della Federazione nei confronti dell'Assemblea Nazionale e del CONI;
 - b) convoca e presiede il Consiglio Federale, previa formulazione dell'ordine del giorno, e vigila sull'esecuzione delle delibere adottate. Convoca, altresì, l'Assemblea Nazionale, salvo i casi espressamente previsti nel presente Statuto, predisponendo le previste relazioni;
 - c) predisponde le relazioni sulla gestione amministrativo-contabile da allegare ai Bilanci di previsione, a quelli consuntivi ed alle note di variazione al budget federale per la successiva trasmissione al CONI;
 - d) provvede, in caso di urgenza, su materia di competenza del Consiglio Federale, salvo a sottoporre le sue decisioni alla ratifica dell'Organo competente nella prima riunione successiva;
 - e) propone al Consiglio Federale i nominativi dei componenti degli Organi di Giustizia e del

FEDERAZIONE ITALIANA
F.I.P.E.

Procuratore Federale;

e) ha la facoltà di concedere la grazia, esclusi i casi di doping e di illecito finanziario, purché l'interessato abbia scontato almeno la metà della pena e, nei casi di radiazione, siano trascorsi almeno cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva.

5. In caso di assenza temporanea, il Presidente della Federazione può delegare, in tutto o in parte, le sue attribuzioni e i suoi poteri al Vicepresidente Vicario.

Art. 20. - Il Consiglio Federale

1. Il Consiglio Federale è l'organo preposto alla verifica della corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, alla valutazione dei risultati sportivi conseguiti ed alla vigilanza sul buon andamento della gestione federale.

2. Il Consiglio Federale è composto dal Presidente della Federazione, che lo presiede, e da 10 Consiglieri, di cui sette eletti dai Presidenti delle Società Sportive, due (un uomo e una donna) eletti dai Rappresentanti degli Atleti e uno eletto dai Rappresentanti degli Insegnanti Tecnici.

Nella composizione del consiglio è garantita la presenza di componenti di genere diverso in misura non inferiore a tre. A tale scopo, in sede elettorale, i primi tre candidati di genere diverso vengono proclamati eletti anche se abbiano riportato un numero di preferenze inferiori ai candidati dell'altro genere che sarebbero proclamati in loro vece. A tal fine si procede, nell'ordine, allo scrutinio delle votazioni delle componenti tecnici, atleti e società sportive. Se all'esito dello scrutinio non sarà integrata la presenza di tre componenti di genere diverso, i candidati in rappresentanza degli affiliati che avranno riportato il minor numero di voti lasceranno il posto ai candidati di genere diverso che abbiano riportato il maggior numero di voti, nel numero occorrente al raggiungimento della quota prescritta.

Nel rispetto del principio di buon funzionamento e di continuità dell'attività federale, la mancanza di un numero di candidature di genere diverso pari al minimo di tre non comporta la nullità dell'assemblea e dell'elezione, ma l'organo risultante dell'elezione rimane incompleto. Per l'integrazione dell'organo si applica il successivo comma 8.

Sono invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Federale, senza diritto di voto, un Rappresentante dei Presidenti/Delegati Regionali e i componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti.

Può inoltre essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio Federale, senza diritto di voto, il Direttore Tecnico Nazionale.

Assume le funzioni di Segretario, senza diritto di voto, il Segretario Generale o un suo Delegato.

Nella sua prima riunione utile, il Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione, nomina tra i suoi componenti i due Vicepresidenti, di cui uno con la funzione di Vicario.

3. Tutti gli incarichi federali di nomina deliberati dal Consiglio Federale sono proposti dal Presidente della Federazione ed hanno una durata biennale salvo decadenza, dimissioni o revoca. Gli Organi Federali di Giustizia hanno una durata quadriennale e non possono essere revocati dal Consiglio Federale che li ha nominati.

4. Il Consiglio Federale in particolare provvede a:

- a) concorrere alla realizzazione dei fini di cui all'Art. 1 del presente Statuto;
- b) indire le Assemblee Nazionali, fissando il relativo ordine del giorno, salvo i casi espressamente previsti nel presente Statuto;
- c) deliberare il bilancio preventivo e quello consuntivo di esercizio da trasmettere al C.O.N.I., ed al CIP per quanto di competenza, per l'approvazione della Giunta Nazionale, entro i termini previsti dallo stesso e corredato dalle relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti e del

FEDERAZIONE ITALIANA
F.I.P.E.

Presidente Federale in conformità alle disposizioni emanate dal C.O.N.I.;

d) deliberare inoltre sulle variazioni al bilancio preventivo da sottoporre al CONI ed al CIP per quanto di competenza, per l'approvazione della Giunta Nazionale;

e) deliberare sulle dotazioni finanziarie delle strutture territoriali necessarie per assolvere i loro compiti e le loro funzioni;

f) deliberare i Regolamenti Federali, sottoponendoli all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI, ai sensi dell'Art. 7, Punto 5), Lettera L) dello Statuto del CONI;

g) deliberare, se delegato dal Consiglio Nazionale del CONI, il riconoscimento ai fini sportivi delle Società Sportive, nonché, se delegato dalla Giunta Nazionale del CONI, l'approvazione degli Statuti e le relative modifiche;

h) deliberare sulle domande di affiliazione e di riaffiliazione delle Società Sportive;

i) definire l'organico della Segreteria Federale;

j) deliberare il programma dell'attività federale annuale;

k) attuare le delibere degli Organismi Internazionali ai quali la F.I.P.E. è affiliata e designare gli eventuali candidati alle cariche internazionali;

l) conferire, ratificare e revocare cariche ed incarichi federali di sua competenza;

m) esercitare il controllo di legittimità sulle Assemblee Regionali;

n) nominare secondo le modalità previste dal Regolamento di Giustizia sportiva e in conformità al Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I., i componenti degli Organi di Giustizia e il Procuratore Federale, nonché i componenti della Commissione Federale di Garanzia, se istituita

o) nominare i Delegati Regionali nelle Regioni e nelle Province Autonome di Trento e Bolzano e nella Valle d'Aosta, in cui non vi siano almeno venti Società Sportive con diritto di voto;

p) nominare i Delegati Provinciali e ratificare gli incarichi tecnici proposti dai Comitati Regionali;

q) nominare Ispettori per effettuare controlli ed accertamenti;

r) provvedere, per gravi irregolarità di gestione, oltre che per accertate gravi carenze di funzionamento o per gravi violazioni dell'ordinamento sportivo, allo scioglimento delle strutture territoriali ed alla nomina di un Commissario Straordinario;

s) vigilare sull'osservanza dello Statuto e delle norme federali;

t) stabilire i criteri generali per l'amministrazione dei fondi a disposizione della Federazione;

u) deliberare le disposizioni relative all'affiliazione ed al tesseramento e gli importi di tutte le quote e tasse federali;

v) designare il Presidente Onorario ed i Membri d'Onore da proporre all'Assemblea Nazionale;

w) designare un atleta paralimpico da inserire, quale rappresentante della FIPE all'interno della Commissione Nazionale Atleti del CIP;

x) concedere amnistia e l'indulto;

y) ratificare i provvedimenti di sua competenza emanati in caso di urgenza dal Presidente della Federazione;

z) deliberare eventuali rimborsi spese ed indennità da riconoscere ai componenti degli Organi federali e determinarne, in conformità ai criteri e parametri stabiliti dalla Giunta nazionale del CONI, l'entità e le modalità di erogazione;

aa) fornire l'interpretazione autentica delle norme statutarie e regolamentari;

bb) deliberare sugli altri argomenti posti all'Ordine del Giorno e su ogni altra questione non attribuita dalla Legge o dallo Statuto ad altro Organo Federale.

5. Il Consiglio Federale è convocato, almeno quattro volte l'anno, dal Presidente della Federazione in seduta ordinaria oppure, su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi componenti, in seduta straordinaria. Sono ammesse riunioni di Consiglio Federale per video o teleconferenza,

FEDERAZIONE
F.I.P.E.

secondo le modalità stabilite dal Regolamento Organico Federale ed a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale sugli argomenti trattati. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente Federale ed il Segretario Generale.

6. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente della Federazione o di chi presiede la riunione. Il voto non è delegabile.

7. Il Consiglio Federale decade immediatamente nei seguenti casi:

a) impedimento definitivo del Presidente della Federazione; in questo caso il Vicepresidente in carica provvede alla convocazione dell'Assemblea Nazionale Straordinaria che deve essere celebrata entro i successivi 90 giorni;

b) dimissioni del Presidente della Federazione; in questo caso il Consiglio Federale resta in prorogatio per l'ordinaria amministrazione, da espletarsi unitamente al Presidente o, in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vicepresidente federale, fino alla celebrazione, entro 90 giorni dall'evento che ha determinato la decadenza, di un'Assemblea Nazionale Straordinaria;

c) dimissioni contemporanee, presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni della metà più uno dei consiglieri; in questo caso decade anche il Presidente a cui spetta però l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Nazionale Straordinaria che deve avere luogo entro i successivi 90 giorni.

8. In caso di decadenza o dimissioni dei componenti del Consiglio Federale in numero tale da non dar luogo a decadenza dello stesso, subentra nella carica il candidato o i candidati che, nell'ultima Assemblea Nazionale Elettiva, abbiano ottenuto il maggior numero di voti tra i non eletti, purché sia stata da loro conseguita almeno la metà dei voti dell'ultimo eletto. Se nessun candidato, tra i non eletti, ha ottenuto i voti necessari o in caso di parità di voti tra i non eletti, ove non sia compromessa la regolare funzionalità dell'Organo, si procede a nuove elezioni in occasione della prima Assemblea Nazionale utile che sarà tenuta dalla Federazione dopo l'evento che ha causato la vacanza.

Se, invece, è compromessa la regolare funzionalità dell'Organo, si procede alla convocazione di un'Assemblea Nazionale Straordinaria, che dovrà obbligatoriamente essere celebrata entro novanta giorni dall'evento che ha compromesso la funzionalità dell'organo.

9. Le dimissioni che originano la decadenza degli Organi Federali sono irrevocabili.

10. La decadenza, per qualsiasi causa, del Consiglio Federale non si estende al Collegio dei Revisori dei Conti e agli Organi Federali di Giustizia.

11. Alle riunioni del Consiglio Federale il Presidente della Federazione può invitare tesserati alla F.I.P.E. consulenti e rappresentanti di particolari organismi o categorie.

Art. 21. - Il Presidente Onorario e i Membri d'Onore

1. L'Assemblea Nazionale elegge per acclamazione, su proposta del Consiglio Federale, il Presidente Onorario della Federazione, che può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Federale.

2. L'Assemblea Nazionale elegge per acclamazione, su proposta del Consiglio Federale, Membri d'Onore della Federazione tra le personalità che abbiano acquisito particolari benemerenzze nell'ambito della vita federale.

3. Il Presidente Onorario e i Membri d'Onore costituiscono il Comitato d'Onore della Federazione.

4. L'Assemblea Regionale può eleggere per acclamazione, su proposta del Consiglio Regionale, il Presidente Onorario del Comitato Regionale tra le personalità che abbiano acquisito particolari

F.I.P.E.

benemerenze nell'ambito della vita regionale.

Art. 22. - Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente eletto dall'Assemblea e da due componenti, di cui uno nominato dal CONI e uno dall'Autorità di Governo con delega allo sport, comunque in conformità alla normativa vigente. Il Presidente del Collegio, nel caso di cessazione della carica, sarà sostituito dal primo dei non eletti.
2. In caso di dimissioni o impedimento definitivo, si applicano le vigenti disposizioni in materia di Codice Civile.
3. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere invitati alle Assemblee Nazionali e a tutte le riunioni del Consiglio Federale.
Il Collegio dei Revisori dei Conti, costituito con la presenza della maggioranza dei componenti, delibera a maggioranza assoluta e deve riunirsi almeno quattro volte all'anno, su convocazione del suo Presidente, e redigere ogni volta un verbale che deve essere sottoscritto da tutti gli intervenuti. Copia del verbale è inviato al Presidente della Federazione per le opportune comunicazioni al Consiglio Federale alla prima riunione utile.
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti:
 - a) esamina il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il bilancio d'esercizio, redigendo le prescritte relazioni sia per la parte di competenza del CONI che per quella di competenza del CIP;
 - b) effettua la revisione e il controllo contabile sulla gestione della Federazione e delle sue Strutture Territoriali e il riscontro della legittimità degli atti relativi alla gestione medesima;
 - c) accerta la regolare tenuta della contabilità della Federazione e verifica, almeno ogni tre mesi, l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
 - d) vigila sull'osservanza delle norme di legge e di quelle statutarie.
5. I Revisori dei Conti possono, anche individualmente, per delega del Presidente del Collegio, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli Organi della F.I.P.E., previa comunicazione al Presidente della Federazione.
6. Le risultanze dei controlli comportanti rilievi devono essere immediatamente rese note dal Presidente del Collegio al Presidente della Federazione per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza.

Art. 23. - Il Segretario Generale e la Segreteria Federale

1. La Segreteria Federale è formata dagli Uffici necessari per dare esecuzione alle decisioni prese dal Presidente della Federazione, dal Consiglio Federale e dagli Organi Federali di Giustizia e di Controllo.
Essa deve operare secondo criteri di efficienza, di imparzialità e di economicità.
2. La Segreteria Federale è diretta dal Segretario Generale, che è nominato dal Presidente Federale previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale
3. Il Segretario Generale provvede alla gestione amministrativa della Federazione e ne è direttamente responsabile. Ha il compito di coordinare e dirigere gli Uffici che la compongono. E', inoltre, responsabile del funzionamento degli Uffici medesimi e ne risponde al Presidente della Federazione ed al Consiglio Federale.
4. I funzionari della Segreteria Federale, responsabili degli Uffici cui sono preposti, rendono conto



dei risultati della loro attività al Segretario Generale.

5. Il Segretario Generale è di diritto Segretario delle Assemblee Nazionali e del Consiglio Federale ed è responsabile della redazione dei verbali delle riunioni degli Organi predetti.

6. Il Segretario Generale, in caso di assenza o impedimento, può farsi rappresentare da un altro funzionario della Segreteria Federale.

Art. 24. - Le Assemblee Regionali

1. Le Assemblee Regionali deliberano soltanto sugli argomenti posti all'ordine del giorno in occasione delle loro convocazioni.

2. Le Assemblee Regionali sono:

a) Ordinarie elettive;

b) Straordinarie.

3. Le Assemblee Regionali Ordinarie elettive sono celebrate entro i sessanta giorni successivi la data di svolgimento dell'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva.

Le Assemblee Regionali Elettive:

a) eleggono con votazioni separate e successive ed a scrutinio segreto:

▪ il Presidente del Comitato Regionale;

▪ i Componenti del Consiglio Regionale, nel numero di quattro (di cui un Rappresentante degli Atleti ed un Rappresentante degli Insegnanti Tecnici);

b) deliberano sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

4. Le Assemblee Regionali Straordinarie si riuniscono:

a) su iniziativa del Consiglio Regionale, quando lo stesso lo ritenga necessario;

b) su richiesta scritta e motivata avanzata da almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio Regionale o da almeno la metà più uno delle Società Sportive aventi diritto di voto, purché rappresentino almeno un terzo del totale dei voti, sul territorio regionale.

5. Le Assemblee Regionali Straordinarie, oltre a deliberare sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno, provvedono, in caso di decadenza anticipata del Consiglio Regionale, a ricostituire l'intero Organo o ad eleggere singoli componenti dello stesso in sostituzione di quelli venuti a mancare per gli stessi motivi previsti per gli Organi Nazionali.

6. In tutte le Assemblee Regionali partecipano con diritto di voto, oltre ai Presidenti Sociali (o i loro Delegati), anche i Rappresentanti degli Atleti ed i Rappresentanti degli Insegnanti Tecnici maggiorenni, regolarmente tesserati alla F.I.P.E., nelle rispettive categorie di appartenenza, attraverso una Società Sportiva avente diritto di voto.

Ad essa possono partecipare, senza diritto di voto, il Presidente del Comitato Regionale, i Componenti del Consiglio Regionale, i Delegati Provinciali ed i Membri d'Onore del Comitato Regionale.

7. La morosità derivante dal mancato pagamento delle quote associative di riaffiliazione e di tesseramento preclude il diritto di partecipazione alle Assemblee Regionali. E', altresì, preclusa la partecipazione alle Assemblee Regionali a chiunque sia stata irrogata una sanzione di squalifica o inibizione in corso di esecuzione.

8. I Presidenti delle Società Sportive aventi diritto di voto possono delegare a rappresentarli il Vicepresidente o un Consigliere Sociale Dirigente della stessa Società Sportiva purché regolarmente tesserati alla F.I.P.E. Inoltre, i Presidenti o i loro Delegati possono ricevere altre deleghe da Presidenti di Società Sportive aventi diritto di voto nella stessa Regione, nella misura di seguito indicata:

1, oltre le 50 associazioni e società votanti;

2, oltre le 100 associazioni e società votanti;

FEDERAZIONE ITALIANA
FIDE

3, oltre le 300 associazioni e società votanti;

4, oltre le 500 associazioni e società votanti;

9. Non sono previste deleghe per i Rappresentanti degli Atleti ed i Rappresentanti degli Insegnanti Tecnici; qualora gli stessi siano impossibilitati a partecipare all'Assemblea, possono essere sostituiti dai rispettivi supplenti eletti in occasione delle Assemblee Sociali Elettive delle proprie Società Sportive, o anche dal primo dei non eletti.

10. Il Presidente del Comitato Regionale procede all'apertura dell'Assemblea Regionale ed invita la Commissione Verifica Poteri e Scrutinio a dichiarare il numero delle Società Sportive presenti con il numero dei voti loro spettanti.

Successivamente invita l'Assemblea Regionale ad eleggersi un Presidente ed un Vicepresidente con le funzioni di Segretario, che assumono subito i relativi poteri. In caso di assenza del Presidente del Comitato Regionale, le sue funzioni vengono assunte dal Vicepresidente.

11. Per quanto non previsto nel presente Articolo valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto relative alle Assemblee Nazionali.

Art. 25. - I Comitati Regionali

1. I Comitati Regionali sono costituiti in tutte le Regioni in cui vi siano almeno venti Società Sportive aventi diritto di voto e sono amministrati sulla base delle disposizioni contenute nel Regolamento di Amministrazione e Contabilità.

Il loro ambito di competenza coincide con le rispettive circoscrizioni territoriali della Repubblica Italiana. Nelle Province di Trento e di Bolzano e nella Val d'Aosta vengono istituiti Organi Provinciali separati con funzioni analoghe a quelle attribuite ai Comitati Regionali.

2. Laddove non sono realizzate le condizioni per la costituzione del Comitato Regionale, il Consiglio Federale nomina un Delegato Regionale che svolge direttamente i compiti e le funzioni del Consiglio Regionale, in quanto compatibili, relazionando periodicamente al Consiglio Federale. La durata del mandato è quadriennale.

3. Il Comitato Regionale è retto da un Consiglio Regionale composto di un Presidente, che lo presiede, e di 4 Consiglieri, di cui un Rappresentante Atleti ed un Rappresentante Insegnanti Tecnici. Nella sua prima riunione utile il Consiglio Regionale, su proposta del Presidente del Comitato Regionale, nomina tra i suoi componenti un Vicepresidente Vicario.

4. Il Presidente del Comitato Regionale rappresenta, ai soli fini sportivi, la Federazione nel territorio di competenza, controlla l'attività regionale e provinciale ed è responsabile del funzionamento del Comitato Regionale nei confronti dell'Assemblea Regionale e del Consiglio Federale.

Egli convoca e presiede le riunioni del Consiglio Regionale e, nei termini e casi stabiliti, convoca l'Assemblea Regionale e svolge, in quanto compatibili, funzioni analoghe a quelle del Presidente della Federazione.

In caso di assenza temporanea, il Presidente del Comitato Regionale può delegare, in tutto o in parte, le sue attribuzioni e i suoi poteri al Vicepresidente.

5. I Consigli Regionali hanno il compito di coordinare e promuovere tutte le iniziative idonee alla massima diffusione dell'attività nella Regione, in conformità agli indirizzi del Consiglio Federale.

In particolare provvedono a:

- a) indire l'Assemblea Regionale, fissando il relativo Ordine del Giorno;
- b) deliberare sulla gestione amministrativo/contabile del Comitato nei termini previsti nel Regolamento di Amministrazione e Contabilità;
- c) deliberare i programmi dell'attività sportiva regionale;

FIDE

- d) proporre al Consiglio Federale i Delegati Provinciali;
 - e) conferire, nella prima riunione utile, gli incarichi tecnici di competenza previsti nel Regolamento Organico e gli eventuali incarichi necessari per il funzionamento del Comitato Regionale; tutti i predetti incarichi devono essere sottoposti al Consiglio Federale per la necessaria ratifica;
 - f) vigilare su tutte le manifestazioni che si svolgono nella Regione;
 - g) designare eventualmente il Presidente Onorario ed i Membri d'Onore del Consiglio Regionale da proporre all'Assemblea Regionale;
 - h) ratificare i provvedimenti di sua competenza emanati in caso d'urgenza dal Presidente del Comitato Regionale;
 - i) effettuare sopralluoghi per la costituzione di nuove Società Sportive;
 - j) esprimere pareri circa le richieste inoltrate dalle Società Sportive della Regione di attrezzature e materiale sportivo, di contribuzione, di assegnazione di gare e quant'altro necessiti di parere consultivo per la successiva approvazione da parte del Consiglio Federale;
 - k) deliberare sugli altri argomenti posti all'Ordine del Giorno.
6. Tutti gli incarichi di nomina, deliberati dal Consiglio Regionale, hanno una durata biennale salvo decadenza, dimissioni o revoca.
7. La Federazione vigila sul corretto funzionamento dei Comitati Regionali ed esercita il controllo contabile sulla loro gestione.
8. Il Consiglio Regionale è convocato, almeno quattro volte l'anno, dal Presidente del Comitato Regionale in seduta ordinaria oppure, su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi componenti, in seduta straordinaria. Alle riunioni possono partecipare, senza diritto di voto, i Delegati Provinciali.
9. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. Il voto non è delegabile.
10. Per la decadenza del Consiglio Regionale e del Presidente Regionale e per l'integrazione degli stessi valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto relative al Consiglio Federale ed al Presidente Federale.

Art. 26. - Delegati Provinciali

1. I Delegati Provinciali sono nominati, uno in ogni Provincia, dal Consiglio Federale, su proposta del Consiglio Regionale. La durata del mandato è quadriennale.
2. I Delegati Provinciali hanno il compito di sviluppare e promuovere tutte le attività federali inerenti il loro specifico territorio, sulla base di progetti concordati preventivamente con il competente Comitato Regionale. Possono ricevere deleghe dal Comitato Regionale per specifici compiti di competenza dello stesso.
3. I Delegati Provinciali, al fine di consentire al competente Comitato Regionale di redigere i programmi di attività di previsione, devono presentare entro i termini stabiliti dallo stesso Comitato Regionale, una relazione contenente i progetti che si intendono realizzare nell'esercizio in questione e per i quali si deve richiedere la necessaria autorizzazione.
4. I Delegati Provinciali possono essere invitati, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Regionale.
5. Il Delegato Provinciale, a fine anno, deve presentare una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato, per consentire al Consiglio Regionale ed al Consiglio Federale di adottare le opportune valutazioni, nonché i necessari provvedimenti.



Art. 27 - Principi di Giustizia associativa

1. Il perseguimento del fine di ottenere il rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti Federali, nonché l'osservanza dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo, l'esigenza di una corretta organizzazione e gestione delle attività sportive, l'esigenza di una particolare tutela da riservare al concetto di "fair play" e la decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportivo, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale ed alla corruzione devono essere garantite con la istituzione di specifici Organi di Giustizia aventi competenza su tutto il territorio nazionale.

2. Gli Organi di Giustizia devono essere terzi ed imparziali, scelti in base a criteri oggettivi di professionalità. Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali Giudici sportivi o componenti del Tribunale Federale o della Corte Sportiva e Federale di Appello coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:

- a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
- b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
- d) notai;
- e) avvocati iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.

Possono altresì essere dichiarati idonei alla nomina, esclusivamente quali Giudici sportivi, gli avvocati iscritti da meno di cinque anni agli albi dei relativi consigli dell'ordine.

I nominati durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte. 3. I giudici sportivi e federali sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.

4. Ciascun componente degli organi di giustizia presso la Federazione, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione federale di garanzia per l'adozione delle misure di competenza.

5. I componenti degli Organi di giustizia, della Procura e della Commissione Federale di Garanzia non possono far parte dei Collegi Arbitrali istituiti nell'ambito della FIPE.

6. Le norme che precedono si estendono, per quanto compatibili, ai componenti della Procura federale. Tuttavia, può essere dichiarato idoneo alla nomina quale Procuratore federale anche un alto ufficiale delle Forze dell'ordine, in servizio o a riposo, e quale Sostituto anche un iscritto all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o un ufficiale delle Forze dell'ordine in servizio o a riposo, ovvero un laureato in materie giuridiche che abbia maturato almeno due anni di esperienza nell'ordinamento sportivo.

7. Tutti i procedimenti di giustizia assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento federale e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti. Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e

FIPE

dell'ordinato andamento dell'attività federale. La decisione del giudice è motivata e pubblica. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto. Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.

8. Il Regolamento di giustizia disciplina le specifiche circostanze aggravanti ed attenuanti nonché il concorso delle medesime.

9. La riabilitazione può essere concessa quando siano decorsi almeno cinque anni dall'esecuzione della pena o dall'estinzione della stessa. Competente è la Corte Sportiva e Federale d'Appello nell'ipotesi in cui il sanzionato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta. La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della pronuncia.

10. Per i giudizi in materia di violazione della normativa antidoping si rinvia a quanto disposto dalle Norme Sportive Antidoping emanate dal CONI.

11. La FIPE, con le modalità disciplinate nel Regolamento di Giustizia, dovrà trasmettere al CONI tutte le decisioni definitive assunte dagli organi di giustizia sportiva per l'inserimento nel Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo.

12. La carica di componente di Organo di Giustizia o della Procura Federale presso la F.I.P.E. è incompatibile con la carica di componente di Organo di Giustizia presso il C.O.N.I. o di componente della Procura Generale dello Sport istituita presso il C.O.N.I., nonché con la carica di componente di organo di giustizia o di procuratore presso più di un'altra Federazione.

Art. 28 - La Corte Sportiva e Federale d'Appello

1. La Corte Sportiva e Federale d'Appello è composta di un Presidente, di due membri effettivi e di due supplenti nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia, o, se non istituita, dalla Commissione di Garanzia di cui all'Art. 13 *ter* Statuto C.O.N.I.

2. L'Organo giudicante è validamente costituito con la presenza del Presidente e di due componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di assenza definitiva del Presidente o di componenti effettivi, questi sono sostituiti, rispettivamente, dal componente effettivo e da quelli supplenti in ordine di anzianità di età. Il Consiglio Federale, nella prima riunione utile, provvederà alle nomine reintegrative. In caso di assenza temporanea di componenti effettivi, questi sono sostituiti, rispettivamente, dal componente effettivo e da quelli supplenti con lo stesso criterio di cui sopra.

3. La Corte giudica, in ultima istanza, sui reclami proposti avverso le decisioni degli organi di giustizia di primo grado; essa agisce quale Corte Sportiva di Appello avverso le pronunce del Giudice sportivo, e quale Corte Federale di Appello avverso le decisioni del Tribunale Federale, ferma l'autonomia dei procedimenti rispettivamente applicabili.

4. Alla Corte Sportiva e Federale d'Appello compete il giudizio per revisione e la concessione della riabilitazione.

Art. 29 - Il Tribunale federale

1. Il Tribunale federale è composto da un Presidente, di due membri effettivi e di due supplenti nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione, tra i soggetti dichiarati



idei dalla Commissione Federale di Garanzia, o, se non istituita, dalla Commissione di Garanzia di cui all'Art. 13 *ter* Statuto C.O.N.I. Il mandato di componente del Tribunale federale non è incompatibile con quello di Giudice sportivo.

2. L'Organo giudicante è validamente costituito con la presenza del Presidente e di due componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di assenza definitiva del Presidente o di componenti effettivi, questi sono sostituiti, rispettivamente, dal componente effettivo e da quelli supplenti in ordine di anzianità di età. Il Consiglio Federale, nella prima riunione utile, provvederà alle nomine reintegrative. In caso di assenza temporanea di componenti effettivi, questi sono sostituiti, rispettivamente, dal componente effettivo e da quelli supplenti con lo stesso criterio di cui sopra.

3. Il Tribunale, salvo che sia altrimenti stabilito, è competente per l'impugnazione delle delibere dell'Assemblea nazionale e del Consiglio federale nonché sulle infrazioni disciplinari e su ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento federale in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice sportivo.

Art. 30- Il Giudice Sportivo

1. Il Giudice Sportivo è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione, tra i soggetti dichiarati ideati dalla Commissione Federale di Garanzia, o, se non istituita, dalla Commissione di Garanzia di cui all'Art. 13 *ter* Statuto C.O.N.I. Possono essere nominati anche più Giudici aggiunti, eventualmente proponendo ciascuno a determinati affari. Il relativo mandato non è incompatibile con quello di componente del Tribunale federale.

2. Il Giudice sportivo, quale Organo monocratico di prima istanza, pronuncia su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di competenza del Direttore di gara adottate in campo o del Tribunale federale, e in particolare su quelle relative a:

- a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;
- b) la regolarità dei campi o impianti e delle relative attrezzature;
- c) la regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
- d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;
- e) ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.

Art. 31 - La Procura Federale

1. Presso la F.I.P.E. è costituito l'ufficio del Procuratore Federale. Il Procuratore Federale è nominato dal Consiglio Federale tra i soggetti dichiarati ideati dalla Commissione Federale di Garanzia, o, se non istituita, dalla Commissione di Garanzia di cui all'Art. 13 *ter* Statuto C.O.N.I.; egli esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di Giustizia della Federazione, per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali, tranne quelli la cui repressione è riservata all'Ufficio della Procura Antidoping, avvalendosi a tal fine, secondo le modalità previste dal Regolamento di Giustizia sportiva e in conformità al Codice della Giustizia Sportiva, della cooperazione della Procura Generale dello Sport istituita presso il C.O.N.I.

2. La Procura Federale è composta dal Procuratore Federale e da un sostituto, nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione, tra i soggetti dichiarati ideati dalla Commissione Federale di Garanzia, o, se non istituita, dalla Commissione di Garanzia di cui all'Art. 13 *ter* Statuto C.O.N.I.



Art. 32 -- La Commissione Federale di Garanzia

1. Con delibera del Consiglio Federale, può essere istituita la Commissione Federale di Garanzia, con lo scopo di tutelare l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di Giustizia e della Procura Federale. Se istituita, essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio Federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I requisiti soggettivi sono individuati dal Regolamento di Giustizia sportiva, in conformità al Codice della Giustizia Sportiva di cui all' Art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I.

2. La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:

- a) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati componenti degli Organi di Giustizia, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva di cui all' Art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I.;
- b) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati Procuratore e Sostituto Procuratore Federale, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva di cui all' Art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I.;
- c) sentito il Consiglio Federale, adotta, nei confronti dei componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;
- d) formula pareri e proposte al Consiglio Federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.

3. In assenza della Commissione Federale di Garanzia, le relative funzioni, conformemente a quanto previsto dall' Art. 5, comma 2, del Codice della Giustizia Sportiva di cui all' Art. 6, comma 4, lett. b), Statuto CONI, sono svolte dalla Commissione di Garanzia di cui all' Art. 13 *ter* Statuto CONI.

Art. 33- Il Collegio di Garanzia dello Sport

1. I provvedimenti adottati dagli Organi della Federazione hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento federale, nei confronti di tutti gli affiliati e i tesserati. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione

2. Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dagli Organi di Giustizia, a esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all' Art. 12 *bis* dello Statuto del Coni. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.

3. Hanno facoltà di proporre ricorso le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione nonché la Procura Generale dello Sport istituita presso il CONI.



Art. 34 - Amnistia, indulto e grazia

1. L'amnistia è un atto di clemenza generale con il quale la FIPE rinuncia all'applicazione della sanzione, facendone cessare l'applicazione. Può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi. L'amnistia non si applica ai recidivi, salvo che il provvedimento disponga diversamente.

2. L'amnistia può essere concessa dal Consiglio Federale in occasioni eccezionali.

L'estinzione dell'infrazione per effetto dell'amnistia è limitata a quelle commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questo stabilisca una data diversa.

Nel concorso di più infrazioni si applica alle singole infrazioni per le quali è concessa.

3. Il Consiglio Federale indica la decorrenza dell'amnistia stessa.

Per i giudizi in corso di svolgimento per infrazioni coperte da amnistia l'Organo Giudicante pronuncia decisione di non luogo a procedere.

4. L'indulto, salvo diversa provizione nel provvedimento concessivo, non estingue le sanzioni accessorie, può essere sottoposto a condizioni ed obblighi e non si applica ai recidivi salvo, che il provvedimento disponga diversamente.

L'indulto, atto di clemenza generale, commuta, in tutto o in parte, la sanzione irrogata in altra più lieve, ma non opera direttamente sull'illecito, che non si estingue.

5. La sua efficacia è circoscritta alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente alla data della deliberazione del Consiglio Federale, salvo che questa non stabilisca una data diversa.

Nel concorso di più illeciti disciplinari, l'indulto si applica una sola volta sul cumulo delle sanzioni non ancora eseguite o in corso di esecuzione.

6. La grazia è un provvedimento di carattere particolare a beneficio di singole persone. Competente a concedere la grazia è il Presidente della Federazione.

7. La grazia opera unicamente sulla sentenza irrevocabile di condanna, attraverso l'estinzione in tutto o in parte della relativa sanzione ovvero attraverso la commutazione della sanzione irrogata in altra di tipo diverso e comunque meno grave. La grazia non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento concessivo disponga diversamente.

8. L'istanza può essere proposta per iscritto dall'interessato al Presidente della Federazione dopo che sia stata scontata almeno la metà della sanzione.

9. Nei casi di radiazione il provvedimento può essere adottato solo su formale domanda dell'interessato diretta ad ottenere la riammissione alla FIPE e non può essere concesso se non sia stata scontata almeno metà della pena. Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dalla adozione della sanzione definitiva.

10. I provvedimenti di amnistia, indulto o grazia non sono applicabili nei confronti delle sanzioni per violazioni delle Norme Sportive Antidoping.

Art. 35. - Regolamenti Federali

1. Il Consiglio Federale, per l'attuazione delle norme contenute nel presente Statuto, provvede all'emanazione del Regolamento Organico, di Giustizia Sportiva, Amministrativo e degli altri Regolamenti Federali contenenti le norme tecniche ed amministrative attinenti al funzionamento della Federazione ed all'esercizio dell'attività sportiva.

2. Il Regolamento Organico Federale ed il Regolamento di Giustizia Sportiva sono sottoposti all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI, ai sensi dell'Art. 7), Punto 5), lett. L) dello Statuto del CONI.

3. I predetti Regolamenti e le loro modifiche non possono essere in contrasto con le norme del



presente Statuto.

Art. 36 - Modifiche dello Statuto

1. Le proposte di modifica dello Statuto possono essere di iniziativa del Consiglio Federale e degli aventi diritto di voto. In quest'ultimo caso le proposte, determinate e specifiche, devono essere presentate al Consiglio Federale da almeno la metà più uno degli aventi diritto di voto che rappresentino almeno un terzo del totale dei voti.
2. Il Consiglio Federale, verificata la ritualità della richiesta, indice entro sessanta giorni l'Assemblea Nazionale Straordinaria, che dovrà aver luogo nei successivi trenta giorni.
3. Le proposte di modifica dello Statuto, inviate tempestivamente alle Società Sportive, devono essere deliberate dall'Assemblea Nazionale Straordinaria costituita in prima convocazione dal 50% più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto che rappresentino sempre un terzo dei voti; le deliberazioni entrano in vigore il giorno dopo l'approvazione da parte dei competenti organi di legge.

Art. 37. - Scioglimento della Federazione

1. La proposta di scioglimento della F.I.P.E. ed i relativi provvedimenti conseguenti, devono avvenire osservando le disposizioni del Codice Civile relative ad Associazioni con personalità giuridica di diritto privato.

Art. 38 — Norme transitorie e finali

1. I presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali della FIPE che sono in carica alla data di entrata in vigore della legge n.8/2018 e che hanno già raggiunto il limite di cui all'articolo 16, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, come sostituito dall'articolo 2 della citata legge n.8/2018 possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel caso di cui al periodo precedente, il presidente uscente candidato e' confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei voti espressi.

2. In presenza di più di due candidati, qualora la prima votazione non consenta di eleggere un presidente, è svolta una seconda votazione, alla quale il Presidente uscente può concorrere soltanto se, alla prima, abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati e nella quale il Presidente uscente è eletto se raggiunge comunque oltre alla maggioranza di cui all'art. 16, c. 19, la maggioranza di cui al comma 1.

3. Qualora all'esito di tali votazioni nessuno dei candidati consegua il numero di voti necessario per essere eletto alla carica di presidente, si dovrà celebrare una nuova Assemblea elettiva e il Presidente uscente non è più candidabile.

4. Il presente Statuto entrerà in vigore a seguito dell'approvazione da parte dei competenti organi di legge.

5. Gli artt. 20, comma 2 e 22, nella nuova formulazione, entrano in vigore a partire dalla prima assemblea utile che sarà celebrata per il rinnovo delle cariche elettive.